



Tribunale di Monza
Sezione III civile - Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski

Presidente

Dott. Mirko Buratti

Giudice

Dott. Federico Rolfi

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso su istanza depositata in data 13 settembre 2010

DA

, con sede in Monza, via

n. 12 - C.F.

RICORRENTE IN PROPRIO

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato

rilevato in fatto che con ricorso in data 13 settembre 2010 la

l. ha chiesto dichiararsi

il proprio fallimento;

osserva quanto segue.

- Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Monza, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- In ordine alla documentazione prodotta, invece, rileva il tribunale che l'art. 14 L.F. dispone che *"L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto"*.
- La produzione in questione, oltre ad assolvere ad un generale ruolo di informazione del tribunale, svolge la funzione di verifica sia della sussistenza dello stato di insolvenza sia dell'assoggettabilità a fallimento dell'impresa. Ritiene il tribunale - sulla scia della migliore dottrina - che il soggetto che insta per la propria declaratoria di fallimento sia tenuto a provare sia di trovarsi in uno stato di insolvenza (non avendo l'istanza di per sé alcun valore confessorio, in quanto il fallimento verte su diritti indisponibili) sia di non rientrare nella cosiddetta "soglia di esenzione" di cui all'art. 1 L.F.
- Quanto a tale secondo profilo, in particolare, è da opinarsi che nel caso di istanza in proprio, il meccanismo dell'onere probatorio di cui all'art. 1 L.F. subisca un vero e proprio rovesciamento (anche allo scopo di evitare artate autodichiarazioni di fallimento), gravando sulla parte istante l'onere di dimostrare di essere impresa assoggettata alle regole della liquidazione concorsuale. In tal senso, del resto, sembra essersi espressa la Corte cost., con la decisione 01/07/2009, n. 198, osservando testualmente che *"Non ha pregio l'argomento svolto nelle due ordinanze a quibus, con riferimento alla ipotesi della istanza di fallimento proposta dallo stesso fallendo, volto a sostenere che, essendo lui*

R



stesso istante ed avendo, pertanto, in ipotesi un interesse alla dichiarazione di fallimento, potrebbe, artatamente, sottrarsi all'onere di dimostrare la sua non assoggettabilità al fallimento, conseguendo, in tal modo, la dichiarazione di fallimento anche là dove ne sarebbero mancati i presupposti soggettivi. Per privare di significato il pur suggestivo rilievo, basti osservare che l'art. 14 della legge fallimentare prevede, a carico del debitore che chieda il proprio fallimento, degli adempimenti istruttori - significativamente qualificati in sede normativa alla stregua di obblighi e non di oneri - tali da rimuovere le preoccupazioni paventate dal Tribunale rimettente. Che gli adempimenti richiesti debbano avere tale qualificazione risulta non solo dal dato, notoriamente non decisivo ma neppure neutro, offerto dalla stessa rubrica dell'articolo di legge in discorso intitolata "obblighi dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento" ma anche dal reiterato uso del verbo "deve" da parte del legislatore con riferimento alla attività di deposito documentale da compiersi da parte del debitore istante".

- Nella specie parte istante ha prodotto semplicemente una situazione contabile al 31 dicembre 2009 dalla quale, tra l'altro, sembra emergere "in negativo" la ricorrenza degli indici di esenzione. E' - invero - prodotto come doc. 8 un "prospetto da accantonare a fondo rischi" da cui sembrerebbe emergere per gli anni anteriori il superamento delle somme di esenzione, ma si tratta di prospetto anonimo l'attendibilità delle cui poste non è ben spiegabile.

ritenuto pertanto che si debba invitare parte istante ad integrare la documentazione nel senso disposto dalla previsione di legge;

P.Q.M.

Assegna alla ricorrente termine fuori udienza al 2 ottobre 2010 per l'integrazione della documentazione secondo le indicazioni dell'art. 14 L.F.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 settembre 2010.

Il Giudice estensore
Dott. Federico Rolfi

Il Presidente
Dott. Alida Paluchowski

